

Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale.



17.xxx

Messaggio concernente la legge federale sulle tasse di bollo (attuazione della mozione Abate 13.4253)

del...

Onorevoli presidenti e consiglieri,

con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di modifica della legge federale sulle tasse di bollo.

Nel contempo vi proponiamo di togliere dal ruolo il seguente intervento parlamentare:

2013	M	13.4253	Riconoscimento delle fiduciarie statiche italiane quali agenti di borsa (S 18.03.14, Abate; N 25.09.14)
------	---	---------	--

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

...

In nome del Consiglio federale svizzero

La presidente della Confederazione:

Doris Leuthardt

Il cancelliere della Confederazione:

Walter Thurnherr

Compendio

Con il presente progetto il Consiglio federale adempie la mozione Abate 13.4253 Riconoscimento delle fiduciarie statiche italiane quali agenti di borsa trasmessa dalle Camere federali. Con la modifica di legge proposta si intende esonerare le società fiduciarie statiche di amministrazione (di seguito denominate «fiduciarie statiche») del diritto italiano dalla tassa di negoziazione per evitare svantaggi competitivi a cui è sottoposta la piazza finanziaria svizzera per quanto riguarda la clientela italiana.

Situazione iniziale

La richiesta di equiparare le fiduciarie statiche agli agenti di borsa o agli istituti bancari esteri è da ricondurre ai condoni fiscali italiani, uno dei quali (lo scudo fiscale 2009) ha subordinato la regolarizzazione di beni patrimoniali fino a tale momento non dichiarati al relativo rimpatrio in Italia. L'obbligo di rientro di capitali detenuti all'estero viene considerato adempiuto in Italia anche se la gestione patrimoniale viene eseguita tramite una fiduciaria statica italiana. A tale scopo i beni patrimoniali devono essere trasferiti fiduciarmente a quest'ultima. Tale procedura viene definita di «rimpatrio giuridico». Per contro, il potere di disporre dei beni rimane nelle mani della clientela italiana, che in questo modo può investirli legalmente all'estero. La tassazione dei capitali viene assicurata tramite il versamento da parte della fiduciaria statica di un'imposta alla fonte al fisco italiano.

Dovendo essere effettuate tramite una fiduciaria statica, le transazioni di titoli sono tuttavia soggette più volte alla tassa di negoziazione svizzera.

Contenuto del progetto

Il disegno di modifica prevede all'articolo 19a della legge del 27 giugno 1973¹ sulle tasse di bollo (LTB) un'ulteriore esenzione fiscale soggettiva. La definizione contenuta all'articolo 19a LTB consente di esonerare dalla tassa di negoziazione tutte le organizzazioni interposte ai fini della garanzia dell'imposta qualora soddisfino i requisiti richiesti. Stando alla situazione attuale, il Consiglio federale parte tuttavia dal presupposto che solo le fiduciarie statiche italiane rientrino nel nuovo regime derogatorio.

L'esenzione fiscale soggettiva di cui all'articolo 19a LTB aumenterà l'attrattiva della piazza finanziaria elvetica per la clientela italiana e contribuirà a rafforzare la competitività internazionale di banche e società finanziarie nella gestione patrimoniale.

¹ RS 641.10

Messaggio

1 Punti essenziali del progetto

1.1 Situazione iniziale

Con la mozione Abate 13.4253 Riconoscimento delle fiduciarie statiche italiane quali agenti di borsa trasmessa al Consiglio federale in data 25 settembre 2014 conformemente alla proposta avanzata, il consigliere agli Stati Abate richiede che determinati intermediari finanziari italiani, le cosiddette società fiduciarie statiche di amministrazione italiane (di seguito denominate «fiduciarie statiche»), vengano riconosciuti come agenti di borsa ai sensi della legge del 27 giugno 1973² sulle tasse di bollo (LTB).

La richiesta di un'esenzione dalla tassa di negoziazione è da ricondurre ai condoni fiscali italiani, uno dei quali (lo scudo fiscale 2009) ha subordinato la regolarizzazione di beni patrimoniali fino a tale momento non dichiarati al relativo rimpatrio in Italia. Il rientro di capitali detenuti all'estero viene considerato a sua volta adempiuto se la gestione patrimoniale viene eseguita attraverso una fiduciaria statica. A tale scopo i beni patrimoniali devono essere trasferiti fiduciarmente a quest'ultima. Tale procedura viene definita di «rimpatrio giuridico». Per contro il potere di disporre dei beni rimane nelle mani della clientela italiana che in questo modo può investirli legalmente all'estero mantenendo l'anonimato.

Le fiduciarie statiche sono disciplinate in una legge italiana del 23 novembre 1939³ nella quale vengono assoggettate a un'autorità di vigilanza statale (Banca d'Italia / Ministero dello Sviluppo Economico)⁴. Con un mandato di amministrazione fiduciaria una persona fisica residente in Italia (fiduciante) impartisce a una fiduciaria statica un mandato per la gestione di un conto del fiduciante detenuto presso una banca in Svizzera. Tra le attività commerciali consentite rientrano la custodia dei titoli, l'esecuzione di ordini del fiduciante, l'esercizio del diritto di voto e la riscossione dei dividendi.

Se una società fiduciaria intende svolgere mansioni che esulano da quelle statiche menzionate, quest'ultima deve convertire la propria forma giuridica in quella di una cosiddetta «società di intermediazione mobiliare (SIM)⁵». Accanto alla negoziazione dei titoli, su apposita autorizzazione dell'autorità di vigilanza della Borsa (Consob/Banca d'Italia)⁶, la SIM può offrire anche consulenze sugli investimenti. In virtù delle attività commerciali svolte, le SIM devono essere riconosciute come agenti di borsa esteri ai sensi dell'articolo 19 LTB e devono essere, pertanto, esentate dal pagamento della tassa di negoziazione.

Le fiduciarie statiche, invece, non possono effettuare in particolare nessuna negoziazione di titoli né offrire consulenze relative agli investimenti mobiliari. Non figurando

² RS 641.10

³ Legge 23 novembre 1939, n. 1966 (le leggi italiane possono essere consultate all'indirizzo: www.normattiva.it).

⁴ Art. 106 della Legge 13 agosto 2010, n. 141 e della Legge 23 novembre 1939, n. 1966.


⁵ Cfr. art. 60 cma 4 della Legge 23 luglio 1996, n. 415 e art. 199 della Legge 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza, TUF) e Direttiva 2004/39/CE (MiFID).

⁶ Art. 18 cma 1 in combinato disposto con l'art. 1 cma 5 TUF.

inoltre nell'elenco degli investitori esentati menzionati nell'articolo 17a LTB, esse sono tenute a corrispondere la metà della tassa di negoziazione per le transazioni elaborate per conto della clientela. Siccome la tassa di negoziazione si ripercuote sui clienti italiani ciò determina per loro un'imposizione multipla.

Prendendo in considerazione lo svolgimento di una transazione di vendita è possibile illustrare quest'imposizione multipla (cfr. fig. 1). Per alienare titoli in borsa di clienti italiani, rappresentati da una fiduciaria statica, tramite una banca in Svizzera, questi devono essere trasferiti formalmente dal deposito del cliente bancario al deposito della fiduciaria statica (entrambi i depositi sono detenuti presso la banca in Svizzera) e possono così essere venduti per esempio in borsa. In seguito alla detrazione delle imposte italiane, delle tasse di negoziazione e di altre provvigioni, la fiduciaria statica accredita i proventi netti sul conto dell'avente diritto.

Figura 1




Precisazioni relative al registro delle negoziazioni della figura 1 (cfr. art. 21 ordinanza del 3 dicembre 1973⁷ concernente le tasse di bollo):

- nel registro delle negoziazioni vengono normalmente indicati il venditore, il compratore e le negoziazioni soggette alla tassa;
- tra parentesi quadre è indicata la transazione che genera una tassa di negoziazione da suddividere a metà tra il cliente e la fiduciaria statica;
- ai sensi dell'articolo 19 LTB la borsa è esentata dalla tassa di negoziazione.

Se al contrario i clienti italiani scelgono di affidare la gestione del deposito a una banca italiana o di uno Stato terzo, l'addebito della tassa di negoziazione viene evitato (cfr. fig. 2). Lo svantaggio competitivo per le banche svizzere risultante da tale situazione deve essere colmato.

⁷ RS 641.101

Figura 2



Anche l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con l'Italia non porterà sostanziali variazioni sul fronte della rilevanza delle fiduciarie statiche per i clienti italiani titolari di conti o depositi detenuti da queste ultime in Svizzera. L'Italia dovrebbe infatti mantenere inalterato l'istituto della fiduciaria statica vigente e consentire alla propria clientela di continuare a usufruire dei servizi offerti.

L'attuazione della mozione Abate 13.4253 Riconoscimento delle fiduciarie statiche italiane quali agenti di borsa diverrebbe superflua in caso di approvazione del progetto 2 dell'iniziativa parlamentare 09.503 Abolire progressivamente le tasse di bollo e creare nuovi posti di lavoro del Gruppo liberale radicale che prevede anche l'abolizione della tassa di negoziazione. Tuttavia, la Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale (CET-N) ha sospeso il progetto fino alla fine di marzo 2017.

Il 25 maggio 2016 il Consiglio federale ha quindi avviato la procedura di consultazione concernente l'attuazione della mozione Abate 13.4253 Riconoscimento delle fiduciarie statiche italiane quali agenti di borsa che si è conclusa il 15 settembre 2016.

1.2 La nuova normativa proposta

In linea con l'obiettivo della mozione trasmessa il disegno di legge prevede nell'articolo 19a LTB l'esenzione soggettiva di tutte le organizzazioni interposte ai fini della garanzia dell'imposta, a condizione che soddisfino i requisiti richiesti, ovvero che adempiano esclusivamente gli obblighi di notifica e tributari nello Stato di residenza dei propri clienti e soggiacciono a un obbligo di autorizzazione o controllo statale⁸. La formulazione dell'articolo 19a consente di esentare dalla tassa di negoziazione tutte le organizzazioni interposte ai fini della garanzia dell'imposta che sono sottoposte al controllo di un'autorità di vigilanza e non offrono consulenze patrimoniali. La

⁸ Cfr. messaggio del 4 novembre 2015 concernente la legge sui servizi finanziari (LSF) e la legge sugli istituti finanziari (LIFin), FF 2015 7293, in particolare p. 7306.

nuova normativa lascia un margine di azione sufficiente a consentire l'inclusione nell'esenzione dalla tassa di negoziazione di istituti analoghi alle fiduciarie statiche italiane di altri Paesi. Determinante per l'applicazione della disposizione derogatoria è che dal punto di vista della clientela il coinvolgimento delle organizzazioni interposte avvenga esclusivamente per motivi normativi. Qualora la normativa italiana relativa allo svolgimento indiretto di tutte le transazioni patrimoniali estere attraverso una fiduciaria statica non dovesse sussistere, l'inserimento di simili organizzazioni non sarebbe in alcun modo giustificato. Dopo l'introduzione dell'articolo 19a il cliente italiano titolare di un deposito bancario in Svizzera continua a corrispondere la metà della tassa di negoziazione in caso di acquisto o vendita di documenti imponibili. L'esonero ha effetto solo sull'organizzazione interposta. Qualora al cliente vengano forniti altri servizi, quali una consulenza sugli investimenti o una gestione attiva del portafoglio, l'esenzione dell'intermediario finanziario dalla tassa di negoziazione in qualità di organizzazione interposta ai fini della garanzia dell'imposta è esclusa.

Attualmente il regime derogatorio si riferisce solo alle fiduciarie statiche italiane poiché non sono note analoghe organizzazioni estere che svolgono la stessa funzione.

1.3 Motivazione e valutazione della soluzione proposta

1.3.1 Approvazione nell'ambito della consultazione

Dalla procedura di consultazione è emerso che il progetto è stato accolto positivamente dalla stragrande maggioranza dei partecipanti: 35 approvano l'esenzione fiscale soggettiva e uno soltanto la respinge. Il progetto è stato approvato poiché la modifica della legge proposta rafforza l'attrattiva della piazza finanziaria svizzera e migliora segnatamente la competitività della piazza finanziaria ticinese. In linea di massima Travailsuisse respinge il progetto. È contraria ad un ulteriore calo delle entrate derivanti da modifiche delle leggi fiscali e teme che le minori entrate siano nettamente più elevate. Benché il Partito socialista (PS), tra i partiti politici, e l'Unione sindacale svizzera (USS), tra le associazioni mantello, si siano espressi favorevolmente circa l'esenzione fiscale soggettiva dalla tassa di negoziazione avrebbero auspicato che la formulazione dell'articolo fosse più restrittiva e si applicasse soltanto alle fiduciarie statiche italiane. La Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (CDCF) e alcuni Cantoni (GL, JU, TI, VD, VS e ZG) approvano l'esenzione fiscale soggettiva proposta per le fiduciarie statiche a condizione che la diminuzione annua delle entrate stimata a 10 milioni di franchi sia compensata con maggiori entrate derivanti da effetti di crescita. Infine, le cerchie interessate (Associazione Bancaria Ticinese, Ticino for Finance) auspicano un'entrata in vigore in tempi brevi⁹.

1.3.2 Esenzione fiscale soggettiva per tutte le organizzazioni interposte ai fini della garanzia dell'imposta

Sul piano costituzionale non è giustificabile limitare l'esenzione fiscale alle fiduciarie statiche italiane poiché penalizzerebbe arbitrariamente i clienti stranieri di banche

⁹ Il rapporto sui risultati della procedura di consultazione può essere consultato all'indirizzo www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione e indagini conoscitive concluse > 2016 > DFF.

svizzere residenti in altri Stati che dispongono di analoghe organizzazioni interposte ai fini della garanzia dell'imposta.

1.4 Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo

Le tasse di bollo costituiscono delle imposte specificamente svizzere che vengono riscosse dalla Confederazione dal 1918. La tassa di negoziazione, a cui viene assoggettato il commercio in borsa e fuori borsa di titoli svizzeri e stranieri, è paragonabile ad un'imposta sulla cifra d'affari borsistica. Molti Paesi europei hanno contemplato, nel corso della loro storia, un'imposta sulla cifra d'affari borsistica. Attualmente la maggior parte di loro tuttavia l'ha abolita (ad. es. la Germania nel 1991). Nel 1986, la Gran Bretagna ha introdotto la *Stamp Duty Reserve Tax* (SDTR) riscossa tutt'ora sulle operazioni azionarie e su altri titoli. I broker non soggiacciono alla SDTR¹⁰, essi non possono tuttavia fornire ai propri clienti delle prestazioni che vanno oltre l'acquisto e la vendita o la mediazione di titoli. In Gran Bretagna, una transazione eseguita tramite una fiduciaria statica può essere gravata dalla SDTR soltanto una volta sui mercati regolamentati (ad es. la Borsa di Londra) poiché le operazioni su titoli vengono automaticamente tassate. La Francia e l'Italia prevedono attualmente la riscossione di un'imposta sulle transazioni finanziarie relative all'acquisto di quote di un'impresa (soltanto azioni nazionali negoziate in borsa). In Francia¹¹ e in Italia¹² gli intermediari finanziari che negoziano in borsa sono esonerati dall'imposta senza che le loro attività commerciali vengano ulteriormente limitate. Anche in questi casi l'alienazione deve tuttavia essere effettuata su un mercato regolamentato in modo da poter supporre che un'operazione di vendita o di acquisto di titoli non sia oggetto di un'imposizione multipla.

1.5 Attuazione

L'esenzione fiscale soggettiva dalla tassa di negoziazione per le organizzazioni interposte ai fini della garanzia dell'imposta non necessita di essere ulteriormente concretizzata. Sarà opportuno definire in una circolare quali istituti rientrano in questa categoria di organizzazioni. Siccome la tassa di negoziazione viene riscossa secondo il principio dell'autoaccertamento il contribuente deve dichiarare e pagare l'importo dovuto ai sensi dell'articolo 34 capoverso 2 LTB. I negozianti di titoli sono assoggettati alla tassa di negoziazione e devono quindi provvedere affinché le organizzazioni interposte ai fini della garanzia dell'imposta non siano più gravate dalla tassa di negoziazione.

¹⁰ Si veda al riguardo la documentazione relativa alla SDTR all'indirizzo www.gov.uk > hmrc-internal-manuals > stamp-taxes-shares-manual > stsm042080.

¹¹ Cfr. art. 235ter ZD cpv. II n. 3 del Code général des impôts (CGI) consultabile all'indirizzo www.legifrance.gouv.fr > les codes en vigueur.

¹² Cfr. art. 15 n. 2 del Decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze del 21 febbraio 2013 sull'esecuzione dell'art. 1 cma 494 legge 24 dicembre 2012, n. 228.

1.6 Interventi parlamentari

Mediante la presente modifica di legge viene adempiuta la mozione Abate 13.4253 Riconoscimento delle fiduciarie statiche italiane quali agenti di borsa creando una base legale chiara per l'esenzione fiscale soggettiva come quella che disciplina l'esenzione degli agenti di borsa. Si propone pertanto di togliere dal ruolo la mozione 13.4253.

2 Commento ai singoli articoli

Ingresso

L'ingresso rimanda ancora alla Costituzione federale del 29 maggio 1874 (vCost.) e viene pertanto adeguato alle disposizioni della Costituzione federale del 18 aprile 1999¹³ (Cost.). All'articolo 41^{bis} capoversi 1 lettera a, 2 e 3 vCost corrispondono gli articoli 132 capoverso 1 e 134 della Costituzione vigente.

Art. 19a

L'attività commerciale consentita delle organizzazioni interposte è stata limitata all'adempimento degli obblighi di notifica e tributari nello Stato di residenza del cliente. L'attività commerciale viene così distinta chiaramente dall'attività delle società fiduciarie estere che offrono servizi più ampi, quali consulenza sugli investimenti o amministrazione dinamica del deposito, e si trovano in concorrenza con i gestori patrimoniali e gli agenti di borsa indipendenti soggetti a imposta in Svizzera. I soggetti fiscali dell'imposta estera possono essere costituiti solo da una persona fisica. La restrizione alle persone fisiche si fonda sulle disposizioni del diritto italiano per le fiduciarie statiche. Secondo la legislazione italiana le fiduciarie statiche sono intermediari finanziari che riscuotono l'imposta alla fonte presso le persone fisiche residenti in Italia e la versano al fisco italiano¹⁴. Per limitare l'applicabilità della norma, nel disegno di legge si richiede inoltre che vengano esentate dalla tassa di negoziazione solo le organizzazioni che sono state classificate come credibili dallo Stato di residenza estero e che soddisfano determinati requisiti minimi relativi al prelievo e al versamento dell'imposta alla fonte, ovvero solo le organizzazioni autorizzate o controllate.

3 Ripercussioni

3.1 Ripercussioni per la Confederazione

3.1.1 Ripercussioni finanziarie

Per le transazioni di vendita effettuate da clienti italiani della piazza finanziaria svizzera, nel diritto vigente sussiste un'imposizione a cascata, in quanto secondo il diritto italiano i documenti imponibili devono essere trasmessi dal cliente alla fiduciaria statica e, in seguito, da quest'ultima all'acquirente in borsa, per quanto questi trasferimenti, secondo il diritto svizzero, siano soggetti alla tassa di negoziazione. Con il disegno di legge si punta ora a eliminare tale sistema a cascata attraverso l'esenzione della fiduciaria statica in modo tale che la tassa di negoziazione prevista per la vendita

¹³ RS 101

¹⁴ Cfr. Risoluzione del 31 maggio 2011. N. 61/E

di titoli venga addebitata alla clientela italiana solo una volta. Secondo una visione statica, tale esenzione comporta una diminuzione dei proventi della tassa di negoziazione dell'ordine di 10 milioni di franchi¹⁵. L'esclusione dalla tassa di negoziazione delle operazioni di titoli finalizzate unicamente all'adempimento delle disposizioni fiscali estere fa sì che gli introiti vengano nuovamente ridotti al livello a cui ammonterebbero in assenza di tali disposizioni.

Questi minori introiti statici devono essere tuttavia contrapposti al fatto che la normativa vigente genera uno svantaggio competitivo per la piazza finanziaria svizzera. Con l'ulteriore esenzione fiscale soggettiva di cui all'articolo 19a LTB, il disegno di legge crea i presupposti fiscali per rafforzare la competitività della piazza finanziaria svizzera a livello di gestione patrimoniale per la clientela italiana. Il previsto ampliamento delle operazioni di gestione patrimoniale per i clienti italiani genera degli effetti positivi sugli introiti fiscali, tanto a livello della tassa di negoziazione, quanto dell'imposta sull'utile delle banche e società finanziarie svizzere o dell'imposta sul reddito sugli stipendi dei collaboratori e sull'imposta sul valore aggiunto sulle relative spese per i consumi. Secondo una visione dinamica, il calo degli introiti che risulterebbe dall'introduzione della modifica di legge dovrebbe pertanto essere compensato per lo meno sul medio-lungo periodo.

3.1.2 Ripercussioni sull'effettivo del personale

Il progetto non ha ripercussioni sull'effettivo del personale della Confederazione.

3.2 Ripercussioni sui Cantoni

I Cantoni non partecipano ai ricavi derivanti dalle tasse di bollo e pertanto non subiscono ripercussioni di carattere finanziario. Le modifiche proposte non hanno altresì effetti sull'organico in quanto i Cantoni non collaborano all'applicazione della LTB.

3.3 Ripercussioni sull'economia nazionale

Dal punto di vista della competitività della piazza finanziaria svizzera l'esenzione dalla tassa di negoziazione per gli intermediari finanziari, il cui compito principale è di prelevare e versare l'imposta alla fonte per il fisco, comporta un miglioramento delle condizioni quadro per le banche svizzere. In qualità di contribuenti finora tali enti potevano trasferire le imposte dovute alle controparti. Per le operazioni nelle quali competono per acquisire clienti stranieri ciò costituisce tuttavia uno svantaggio comparato. L'ulteriore esenzione fiscale soggettiva di cui all'articolo 19a LTB migliorerà pertanto la competitività internazionale delle banche e delle società finanziarie in Svizzera. Si punta altresì a evitare che le banche svizzere esternalizzino sempre più di frequente sia le operazioni di amministrazione patrimoniale sia i posti di lavoro degli agenti di borsa da loro assunti affidandoli alle agenzie estere e che la concorrenza straniera possa ampliare le proprie quote di mercato a causa della tassa di negoziazione.

¹⁵ Stima basata sui dati forniti dall'Associazione Bancaria Ticinese.

4 Programma di legislatura e strategie nazionali del Consiglio federale

4.1 Rapporto con il programma di legislatura

Il presente progetto non è annunciato né nel messaggio del 27 gennaio 2016¹⁶ sul programma di legislatura 2015–2019 né nel decreto federale del 14 giugno 2016¹⁷ sul programma di legislatura 2015–2019. La modifica della LTB è effettuata in attuazione della mozione Abate 13.4253 Riconoscimento delle fiduciarie statiche italiane quali agenti di borsa che le Camere federali hanno trasmesso al Consiglio federale.

4.2 Strategie nazionali del Consiglio federale

La modifica proposta concernente l'esenzione fiscale soggettiva delle organizzazioni interposte ai fini della garanzia dell'imposta consente di migliorare le condizioni concorrenziali della piazza finanziaria svizzera ed è compatibile con gli indirizzi strategici della politica in materia di mercati finanziari approvati dal Consiglio federale il 20 ottobre 2016¹⁸.

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità

La Confederazione deve disporre di una base costituzionale esplicita per riscuotere le imposte. La facoltà della Confederazione di riscuotere una tassa di bollo sui titoli, sulle quietanze di premi d'assicurazione e su altri documenti delle operazioni commerciali è sancita all'articolo 132 capoverso 1 Cost. In materia di imposizione, l'articolo 127 capoverso 1 Cost. stabilisce che i principi alla base del sistema fiscale, in particolare la cerchia dei contribuenti, l'imponibile e il calcolo dell'imposta, siano da disciplinare in una legge (nel senso di una legge formale).

Poiché il legislatore sancisce il regime derogatorio nella LTB stessa, quindi a livello di legge, tiene conto dell'articolo 127 capoverso 1 Cost. L'eccezione è obiettivamente giustificabile in quanto la gestione patrimoniale nella quale per motivi meramente fiscali si interpone un'organizzazione viene equiparata alla gestione patrimoniale in cui il cliente commissiona direttamente le operazioni di titoli alla banca svizzera.

5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Gli impegni internazionali della Svizzera non sono interessati dal progetto.

¹⁶ FF 2016 909

¹⁷ FF 2016 4605

¹⁸ Il rapporto del Consiglio federale «Politica dei mercati finanziari per una piazza finanziaria svizzera competitiva» è consultabile all'indirizzo www.sif.admin.ch > Temi > Politica della piazza finanziaria.